

N.
registro sentenze
N.1164 del 2003
registro ricorsi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati sent. n. 650/2004

-Dott. Franco BIANCHI – Presidente ric. n. 1164/2003

-Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere relatore

-Dott. Sandro AURELI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1164 del 2003, proposto da SANTIA Cristian, TRUINI Marino, DI RAIMO Sergio, GIORGI Giov. Battista, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Pizzutelli, con domicilio eletto in Latina, Viale Umberto I n.12 (c/o Avv. Trabucco);

contro

-COMUNE DI SEZZE, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Zaza d'Aulizio, con domicilio *ex lege* presso la Segreteria di questo Tribunale;

nei confronti

-DEL MONTE Evelina, con domicilio in Bassiano, n.c.;

-BERTI Sandro, con domicilio in Sezze, n.c.;

-XIII COMUNITA' MONTANA, in persona del Presidente, con sede in Priverno, n.c.;

per l'annullamento previa sospensione

di atti in tema di nomina rappresentanti nella XIII Comunità Montana.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Viste la costituzione in giudizio e la documentazione del Comune di Sezze.

Viste le memorie prodotte.

Viste le ordinanze cautelari.

Visti gli atti tutti di causa.

Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2004: l'Avv. Vincenzo Pizzutelli per i ricorrenti; l'Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio per il Comune resistente.

Ritenuto e considerato quanto segue.

IN FATTO:

Con ricorso notificato il 4/5/6 novembre 2003, depositato il successivo 20 novembre, SANTIA Cristian e gli altri sopra indicati hanno impugnato, unitamente agli atti connessi, la deliberazione n.45 del 4 settembre 2003 nella parte in cui il Consiglio Comunale di Sezze ha nominato, come rappresentante nella XIII Comunità Montana di cui lo stesso Comune fa parte, il consigliere Del Monte Evelina quale rappresentante di minoranza, pur dovendosi ritenere lo stesso far parte della maggioranza.

Era avvenuto che, a seguito della consultazione popolare del 25 maggio 2003 e del connesso turno di ballottaggio dell'8 giugno 2003, le liste collegate (sin dall'origine, senza successivo apparentamento) al candidato risultato eletto sindaco avevano conseguito dodici seggi, mentre le altre liste avevano conseguito otto seggi, così distribuiti: due alla lista

Forza Italia, uno alla lista *Alleanza Nazionale*, tre alla lista *Democratici di Sinistra*, uno alla lista *Movimento Democratico*, uno alla lista *Sinistra Democratica Setina – Rinnovamento Setino*.

Era stato poi nominato vice sindaco il candidato a sindaco delle liste *Forza Italia* e *Alleanza Nazionale* Ciarlo Giuseppe ed era stata conferita delega allo sport e al turismo al predetto consigliere comunale di *Alleanza Nazionale* Del Monte Evelina.

I ricorrenti, riferendosi a norme varie ed a principi, hanno dedotto la illegittimità della deliberazione impugnata, nella parte in cui la stessa contempla il consigliere Del Monte Evelina come appartenente alla minoranza, ma in realtà da ritenere far parte della maggioranza.

I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso previa sospensione, con vittoria di spese.

Si è costituito il Comune di Sezze, che ha contrastato il ricorso deducendone la infondatezza nella considerazione che la individuazione della maggioranza e della minoranza consiliare va effettuata con riferimento esclusivo, ed immodificabile nel corso della consiliatura, alla proclamazione degli eletti; richiamando in proposito l'orientamento del Consiglio di Stato, espresso con sentenza n.4600 (sez.V) dell'8 agosto 2003, secondo cui *la nozione di minoranza ...va definita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato Sindaco non eletto e che, quindi, nel confronto elettorale sono risultate sconfitte*; tale sentenza era relativa al caso in cui un candidato sindaco appartenente alla minoranza era stato nominato vice sindaco e, poi, rappresentante della minoranza in seno alla Comunità Montana.

Il Comune resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza.

La domanda cautelare è stata respinta da questo TARLT (ord.n.898 del 12 dicembre 2003) richiamandosi la predetta sentenza.

In sede di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza n.2049 (sez.V) del 4 maggio 2004, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, osservando che *l'adesione al programma del sindaco e l'espressa dichiarazione di appartenenza alla "maggioranza" implica uno schieramento incompatibile con la rappresentanza politica della minoranza.*

Con memorie depositate il 28 giugno 2004 sia i ricorrenti che il Comune resistente hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Indi, all'udienza del 9 luglio 2004, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

IN DIRITTO:

Il ricorso è fondato.

Le norme non indicano il criterio in base al quale, nell'ambito di un consiglio comunale, debbano individuarsi i soggetti appartenenti alla maggioranza e quelli appartenenti alla minoranza.

Occorre quindi riferirsi all'usuale concetto di maggioranza e di minoranza, la prima da identificare, in astratto, in quella coalizione che, avendo vinto le elezioni per avere ottenuto il maggior numero di voti, ha conquistato la maggior parte dei seggi; la seconda da identificare nell'altra coalizione che, avendo ottenuto un numero inferiore di voti, ha conquistato i seggi rimanenti.

Peraltro, nulla impedisce che, nel corso della consiliatura, uno o più

consiglieri abbandonino la coalizione di origine e transitino in altra coalizione.

Ciò, ove avvenisse, pur potendo essere discutibile sotto un profilo etico, non troverebbe critiche sotto un aspetto giuridico, principio essendo che, colui il quale venga eletto alla carica da parte di una comunità, rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato; come è positivamente previsto, quanto al Comune di Sezze, dall'art.33 del regolamento consiliare approvato con deliberazione n.30 del 6 aprile 2002.

Cosicché, l'appartenenza o meno a una maggioranza consiliare è di per sé soggetta alla mutevolezza delle opinioni dei singoli consiglieri.

Né si rinviene norma o principio su una possibile cristallizzazione della appartenenza alla maggioranza o alla minoranza in relazione, esemplificativamente, ad apposita dichiarazione.

Ovviamente, lo stabilire se si appartenga o meno a una maggioranza per essersi mutata idea dopo la consultazione elettorale ed, eventualmente, anche successivamente ad un già intervenuto mutamento, è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso, dovendo un mutamento ritenersi avvenuto soltanto allorquando sussistano univoci indizi nel senso.

Non basterà, in ipotesi, che su un singolo atto deliberativo si sia verificata una convergenza di opinioni della maggioranza e di taluni della minoranza, o di tutta la minoranza, come non basterà, al contrario, che alcuni della maggioranza dissentano rispetto a una proposta di deliberazione che poi non venga da loro votata.

Occorrerà, piuttosto, verificare se, nel concreto, quanto avvenuto denoti un mutamento di schieramento o se invece costituisca soltanto l'esito di una (irrilevante in proposito) convergenza o divergenza rispetto a un problema specifico.

Ma, una volta conclusasi indagine del genere con l'accertamento della effettiva composizione dello schieramento di maggioranza e di quello di minoranza, necessita trarre le conseguenze; necessita in particolare, allorquando si debba indicare un componente di uno degli schieramenti, individuare uno di quei soggetti che fa parte in effetti, e non soltanto per iniziale appartenenza, dello schieramento di riferimento.

Il sistema democratico postula corrispondenza fra popolo e rappresentanti di esso che esercitano il potere; cosicché, allorquando sia dalla norma previsto che l'esercizio di una funzione debba avvenire ad opera di chi rappresenta la minoranza del popolo, non può conferirsi la qualità di minoranza se non a quei rappresentanti che si trovino in concreto nel corrispondente schieramento.

In fattispecie, non può dubitarsi che nel Comune di Sezze il consigliere Del Monte Evelina, pur se eletto in lista risultata poi di minoranza, sia transitato nell'opposto schieramento di maggioranza.

E invero.

Detto consigliere (di *Alleanza Nazionale*) ha ricevuto la delega allo sport e al turismo e, intervenendo in occasione della adozione della deliberazione consiliare n.33 del 26 giugno 2003, avente ad oggetto: presentazione delle linee programmatiche di governo, dichiarava di essere *consigliere di maggioranza*.

Lo stesso consigliere è stato eletto nella commissione elettorale comunale come consigliere di maggioranza.

Inoltre, è tra quelli che hanno votato a favore delle linee programmatiche presentate dal sindaco.

Tenuto conto di ciò, può concludersi che il consigliere predetto, pur indicato come rappresentante della minoranza, appartiene invece, per mutamento nella scelta dello schieramento politico, alla maggioranza consiliare.

Il che determina la illegittimità della sua nomina.

Illegittimità che viene maggiormente in evidenza considerandosi che la previsione, contenuta nell'art.27 della legge sulle autonomie locali 18 agosto 2000 n.267 - secondo cui i rappresentanti dei comuni nella comunità montana sono eletti dai consigli comunali con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze, previsione questa che trova sviluppo nella legge regionale (Lazio) (art.16 della legge regionale 22 giugno 1999 n.9, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 3 gennaio 2000 n.1) che prevede, in attesa che lo statuto della comunità montana stabilisca il numero dei rappresentanti di ciascun comune, che ogni comune sia rappresentato da tre componenti eletti dal consiglio comunale con il sistema del voto limitato a una preferenza) - serve ad assicurare l'apporto delle idee e della volontà della minoranza consiliare, in applicazione del criterio di governo democratico degli enti locali, alle deliberazioni da assumersi dalla comunità montana; finalità, questa, che, nel caso, resta disattesa.

Conclusivamente, pertanto, la impugnata deliberazione n.45 del 4

settembre 2003 viene annullata nella parte in cui è stato eletto come rappresentante della minoranza il consigliere Del Monte Evelina.

Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporre fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:

-ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, proposto da SANTIA Cristian ed altri contro il COMUNE DI SEZZE e nei confronti di DEL MONTE Evelina ed altri;

-per l'effetto ANNULLA, nei sensi di cui in motivazione, la deliberazione consiliare n.45 del 4 settembre 2003;

-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;

-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 9 luglio 2004.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott.Elia Orciuolo)

IL PRESIDENTE

(Dott.Franco Bianchi)

IL SEGRETARIO

Pasquale Cucchi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 21 luglio 2004

(art.55 L. 27.4.1982 n.186)
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA